



All'Unione dei Comuni della Val di Merse

e p.c. Gruppo Carabinieri Forestale Siena

Oggetto: L.R.30/2015, L.R. 39/00, D.G.R. 916/2011 – Valutazione di Incidenza relativa ad un intervento di esbosco di legname, pratica ART€A n. 2018FORATBI00000800011305270520340101, ubicato nel Comune di Sovicille (SI), Località Tonni, Proponente: Provincia di Siena, ZSC “Montagnola Senese”

PREMESSA

Visto il Decreto dirigenziale n. 5783 del 01/12/2015 del Direttore del Centro direzionale con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del Settore “Tutela della Natura e del Mare”;

Richiamati:

- il D.P.R. n. 357/1997;
- la L.R. n. 30/2015;
- la D.G.R. 644/2004;
- la D.G.R. 916/2011;
- la D.G.R. 1223/2015;
- il D.M. del 17/10/2007;

Considerato che il proponente ha presentato all'Unione dei Comuni della Val di Merse una richiesta di autorizzazione al taglio e alle opere connesse (pratica ART€A n. 2018FORATBI00000800011305270520340101) in data 20/06/2018;

Verificato che il modulo di pre-Valutazione relativo all'istanza in questione è stato debitamente compilato e inserito nel sistema SIGAF in data 26/06/2018 e di tale inserimento è stata data notizia tramite PEC al Settore Tutela della Natura e del Mare in data 02/07/2018 (prot. n. 2018/343406-A);

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

La richiesta è finalizzata all'autorizzazione dell'esbosco di legname risultante da un taglio abusivo eseguito all'interno della proprietà della Provincia denominata “Tenuta di Palazzo al Piano”. L'area di intervento è localizzata nel Comune di Sovicille nei pressi della località Tonni, in particolare l'area è individuata dalla particella 11/p del foglio 83, per un totale dichiarato di 2.80.00 ettari.

Nella sezione 4.8 – III Ulteriori specificazioni della domanda di autorizzazione, per quanto riguarda la descrizione del bosco viene riportato quanto segue: “*trattasi di bosco a prevalenza di leccio, tagliato abusivamente da soggetto non autorizzato, fuori dal piano di taglio autorizzato. Trattasi di area boscata in zona collinare compresa tra la località Tonni ed il podere Molinaccia*”. Nella descrizione degli interventi è riportato quanto segue: “*operazioni connesse al taglio del bosco. A seguito di accertamento la provincia ha accertato che porzione della particella 11 è stata tagliata abusivamente da soggetto terzo. Parte del legname (circa 3500/4000 q.li) è accatastata nel bosco. La provincia intende smacchiare tale materiale per renderlo*

disponibile per la vendita, spostando fino al margine della viabilità poderali per le successive operazioni”. Nei criteri di intervento è riportato quanto segue: “si richiede autorizzazione per procedere alle operazioni di smacchiamento ad opera di imprese forestali (da individuare a mezzo di procedura di evidenza pubblica)”.

La Provincia di Siena, con D.C.P. n. 25 del 23/06/2015, ha adottato il Piano di Gestione della ZSC “*Montagnola Senese*”, che fino al momento della sua approvazione, costituisce riferimento per il procedimento della Valutazione di Incidenza (punto 5 del deliberato).

In base alla carta dell’Uso del suolo e delle tipologie vegetazionali (allegato 2F del Piano di Gestione adottato), l’intervento interessa la tipologia vegetazionale “*boschi di leccio*”, habitat di interesse comunitario 9340 “Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*”.

Anche la cartografia “HASCITU”, approvata con D.G.R. 505 del 17/05/2018 “*Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30-Individuazione degli habitat di interesse comunitario dei siti Natura2000 e delle relative perimetrazioni*”, individua la presenza dello stesso habitat di interesse per le aree oggetto di intervento. Inoltre, la Delibera riporta al punto 7 “*che le perimetrazioni degli habitat indicate nel sopraccitato Allegato A costituiscono anche un aggiornamento dei quadri conoscitivi dei piani di gestione dei siti Natura 2000 già adottati o approvati alla data del presente atto e che, nelle more dell'aggiornamento di detti piani, si debbano applicare comunque gli indirizzi gestionali ivi contenuti e, qualora necessarie, misure di maggior tutela per garantire uno stato di conservazione soddisfacente di eventuali nuovi habitat individuati.*”

Per quanto riguarda l’intervento richiesto, il Piano di Gestione individua tra le principali criticità per il sito proprio l’esbosco, che può divenire piuttosto impattante se non correttamente attuato e adattato in base al contesto. Infatti l’esbosco può essere altamente impattante sia sulle geofite presenti con poche stazioni, come *Lathraea squamaria*, *Galanthus nivalis*, *Listera ovata*, sia sul sottobosco in generale.

In riferimento all’esbosco, il Piano di Gestione definisce l’obiettivo specifico OS2 “*Tutela e incremento dei livelli di naturalità e maturità degli ecosistemi forestali*” che prevede, in riferimento all’intervento in oggetto, l’applicazione delle misure previste nell’Azione 7 “*Indirizzi per le pratiche di esbosco*” a tutte le superfici forestali sottoposte a utilizzazione, indipendentemente dalla forma di governo scelta. L’applicazione di queste regolamentazioni è da considerarsi come criterio minimo per garantire uno stato di conservazione soddisfacente dell’habitat e dell’habitat di specie di interesse comunitario, inoltre, il Piano di Gestione prevede la possibilità di ulteriori indicazioni in casi particolari.

Nella carta degli Indirizzi gestionali (allegato 6A del Piano), l’area di taglio ricade principalmente all’interno della tipologia “*Gestione forestale condizionata*”, che comprende le aree del sito che possono essere destinate a qualsiasi forma di governo con l’esclusione dei terreni con pendenze superiori al 70% o suscettibili a fenomeni erosivi, delle formazioni che contengono un numero di matricine e una distribuzione in classi di età compatibile con il ceduo composto, dove l’intervento dovrà essere un taglio del ceduo composto o un avviamento all’alto fusto e dei cedui di castagno con età superiore ai 50 anni, per i quali sono previste prescrizioni particolari. Per una fascia di 10 metri dall’affluente in sinistra idrografica del Torrente Rosia (corso d’acqua che delimita il limite sud-orientale dell’area di taglio) il Piano di Gestione riporta la presenza della tipologia gestionale “*Aree a conservazione e fasce di rispetto*”, dove i soprassuoli forestali devono essere destinati all’evoluzione naturale per motivi di conservazione di habitat e specie. Le fasce di rispetto non possono essere utilizzate per le operazioni di esbosco.

Sebbene le operazioni di esbosco possano determinare degli effetti dovuti al passaggio degli animali da soma e al disturbo generale delle operazioni di smacchio, l’area si presenta già parzialmente trasformata e le attività saranno realizzate al di fuori del periodo riproduttivo della fauna e comunque quando è consentito il taglio del bosco.

Anche la rimozione delle cataste presenti nella fascia di rispetto di 10 metri dall'affluente in sinistra idrografica del Torrente Rosia, non determinerà effetti significativi, in considerazione del fatto che questa fascia è stata oggetto di taglio, che ne ha limitato la sua valenza ecologica, e del basso impatto dovuto all'utilizzo degli animali da soma. Infatti, il divieto di esbosco previsto dal Piano di Gestione del sito, è finalizzato a mantenere in queste aree, in cui non è consentito il taglio, l'integrità ecologica, in questo caso ormai già compromessa.

MISURE DI MITIGAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

- lo smacchio della legna potrà essere operato solamente attraverso l'uso di animali da soma;
- durante le operazioni di esbosco dei prodotti legnosi, dovranno essere prese tutte le misure volte a minimizzare i danni alle piante in piedi, alla rinnovazione e al suolo;
- i sistemi di concentramento ed esbosco non dovranno innescare fenomeni di degradazione del suolo, non dovranno alterare la qualità delle acque e non dovranno provocare impatti negativi a valle delle aree utilizzate;
- dovrà essere evitato, per quanto possibile, che la ramaglia e gli altri residui delle utilizzazioni boschive siano distribuiti sulla superficie di taglio, anche se depezzati, a meno che non siano stati preventivamente triturati, sono fatte salve le indicazioni per il mantenimento del legno morto (5 piante/ettaro morte o deperienti).

CONCLUSIONI

Si ritiene improbabile che l'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le specifiche misure di mitigazione indicate, produca incidenze negative significative sugli habitat e/o sulle specie del Sito.

D.N.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- *giurisdizionale al T.A.R. della Toscana ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*
- *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.*